



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno

<http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it>

Prot. n. 0009311 del 23/05/2019

DIRETTIVA ANTICORRUZIONE N. 1 DEL 23/05/2019

**Ai Responsabili di servizio
A tutti i dipendenti**

SEDE

Oggetto: Rotazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

La rotazione degli affidamenti trova la sua fonte di regolazione normativa nell'articolo 36, comma 1 del **d.lgs. 50/2016**, in cui si specifica che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono, in particolare, nel rispetto del principio di **rotazione degli inviti e degli affidamenti**.

Al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o "chiuso", l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale. Ciò che conta è il solo fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico e non la circostanza che questo sia scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura.

Nel caso la stazione appaltante intenda procedere all'invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Sul criterio della rotazione ulteriori indicazioni sono fornite dall'ANAC nel punto 3.6 della linea guida n. 4/2018 (affidamenti di contratti sotto-soglia e elenchi operatori economici) dove viene specificato:

- negli appalti sotto-soglia il criterio della rotazione viene **applicato sia agli inviti che agli affidamenti** effettuati dalla stazione appaltante. In altre parole, nel caso di affidamento diretto, la norma impone che l'assegnazione diretta non possa essere reiterata allo stesso appaltatore. In caso di procedura negoziata, il principio di rotazione esige la necessità di *cambiare* la platea dei potenziali competitori nella successione degli appalti (con lo stesso oggetto) e pertanto il divieto di richiedere la presentazione dell'offerta al precedente invitato (anche se non risultato affidatario). In altre parole, il Rup non ha discrezionalità nella decisione di applicare la rotazione;
- la verifica, ai fini della rotazione, riguarda solo l'affidamento precedente a quello in corso e solo nei casi in cui i settori merceologici e le categorie di opere siano gli stessi. **Non si possono pertanto invitare o affidare appalti sotto-soglia a soggetti che abbiano partecipato o siano contraenti uscenti dell'appalto precedente** per gli stessi settori o categorie;



- il soggetto invitato o il contraente uscente di un appalto sotto-soglia **non può essere invitato all'appalto** successivo anche se quest'ultimo è un affidamento diretto;
- l'eventuale affidamento o reinvitto al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione adeguata (affidabilità dell'operatore, idoneità a fornire prestazioni coerenti, andamento dell'appalto precedente affidato allo stesso contraente). Nel caso si verificano tali situazioni eccezionali e derogatorie, il RUP dovrà dimostrare di aver svolto effettivamente una concreta indagine di mercato. Se questa risultasse superficiale o inadeguata, la conseguenza è la caducazione degli atti compiuti e l'annullamento dell'aggiudicazione. La rotazione deve essere intesa in modo particolarmente rigoroso in caso di affidamento diretto sino ai 40mila euro. Dopo aver dimostrato l'esistenza di cause oggettive, quali la particolare struttura del mercato e la (dimostrata) assenza di alternative, il RUP deve dimostrare, cumulativamente, l'esistenza di cause soggettive, quale il *grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)* e la certificata "*competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento*". Solo ricorrendo queste tre circostanze, di cui occorrerà dar conto nella determina semplificata di affidamento, la reiterazione dell'assegnazione allo stesso appaltatore potrà ritenersi legittima e coerente con le indicazioni dell'ANAC (e della stessa giurisprudenza). Negli affidamenti *di importo inferiore a 1.000 euro (leggasi ora euro 5.000)*, è consentito derogare all'applicazione dei vincoli della rotazione con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente";
- In particolare, nelle procedure negoziate la rotazione non si applica nel caso in cui venga avviata una procedura che, seppure non ordinaria, risulti comunque aperta al mercato, "*nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*". Pertanto, nel caso di procedura negoziata preceduta da avviso di manifestazione d'interesse, è ammesso a presentare offerta anche il precedente aggiudicatario nel caso in cui si valuti l'offerta di tutti i partecipanti e non si effettui il sorteggio. Nel caso invece di selezione "diretta" da parte del RUP degli appaltatori da invitare senza l'utilizzo di strumenti realmente oggettivi (come l'avviso) ma in modo "discrezionale" l'invito al recedente affidatario è da evitare. Il meccanismo **dell'estrazione casuale**, infatti, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato all'articolo 36, primo comma del d.lgs. 50/2016 (FAQ ANAC sulle linee guida n. 4/2018 aggiornate al 12 settembre 2018);
- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce riferiti *agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari*, riduzione o aumento del nuovo appalto sotto il profilo temporale o della base d'asta, costituiscono comportamenti elusivi della norma e pertanto sono vietati.

Si dispone il pedissequo rispetto delle presenti disposizioni.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione
Dott.ssa Edi Fabris

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)